

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MARAN)

Roma, 16 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016) 583)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rafforza il mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e la relativa garanzia dell'Unione, e introduce un nuovo obiettivo finalizzato ad affrontare le cause profonde della migrazione;

considerato, in particolare, che la proposta:

- si basa sulla relazione intermedia, presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 della decisione n. 466/2014/UE, relativa ai primi anni di applicazione della decisione (2014-2016), ed è stata elaborata con il contributo di una valutazione esterna indipendente e su una valutazione svolta dalla BEI;

- tiene conto della "iniziativa della BEI per la resilienza", del giugno 2016, elaborata su richiesta del Consiglio europeo, volta a mobilitare rapidamente finanziamenti aggiuntivi a sostegno della crescita sostenibile, delle infrastrutture essenziali e della coesione sociale nei Paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali, trattandosi di Paesi che presentano esigenze di finanziamento particolarmente urgenti in relazione alla crisi dei rifugiati, che ha determinato un improvviso afflusso di popolazione;

- fa parte del "piano per gli investimenti esterni" annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

ricordato che:

- in base agli articoli 208 e 209, paragrafo 3, del TFUE, oltre alla sua missione principale di finanziare gli investimenti all'interno dell'Unione europea, la BEI è chiamata a realizzare operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, a sostegno

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

delle politiche esterne dell'Unione e degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo;

- al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio la sua affidabilità creditizia nei mercati finanziari, l'Unione le accorda una garanzia, amministrata dalla Commissione europea, che grava sul bilancio dell'Unione europea ("garanzia dell'Unione"), a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d'investimento;

- la garanzia attualmente vigente è prevista dalla decisione n. 466/2014/UE, nella misura del 65 per cento di un massimale di credito di 30 miliardi di euro concesso per il periodo 2014-2020, per investimenti nei Paesi di cui agli allegati II e III alla decisione (Paesi candidati e potenziali candidati, della Politica di vicinato e partenariato, dell'Asia, America latina e il Sud Africa);

considerato, in particolare, che:

- la proposta di decisione aumenta di 2,3 miliardi di euro il massimale di 30 miliardi di cui alla decisione n. 466/2014/UE, oggetto della garanzia dell'Unione;

- il massimale complessivo di 32,3 miliardi di euro è suddiviso in 30 miliardi destinati al mandato generale della BEI, di cui 1,4 miliardi per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano, e in 2,3 miliardi destinati ai progetti del settore privato che affrontino le cause profonde della migrazione;

- la proposta aggiunge agli obiettivi di cui all'articolo 3 della citata decisione n. 466, a cui sono preposte le operazioni della BEI al di fuori dell'UE, sostenute dalla garanzia dell'Unione, ovvero lo sviluppo del settore delle imprese private, lo sviluppo delle infrastrutture e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il nuovo obiettivo di una "risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione";

- il predetto nuovo obiettivo è ulteriormente specificato al comma 8 dell'articolo 3, della citata decisione, come sostituito dalla proposta, nel senso che i finanziamenti devono essere volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei Paesi beneficiari, e in particolare devono finanziare progetti, sia pubblici che privati, finalizzati a rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all'afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati;

- per contribuire all'efficacia della predetta strategia, la proposta prevede che la BEI sviluppi indicatori per i progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e che fornisca una valutazione *ex post* delle relative operazioni di finanziamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di assicurare la disponibilità di diversi miliardi di euro di finanziamenti garantiti, in favore dei settori privato e pubblico di Stati non membri dell'UE, interessati dal flusso migratorio, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si ritiene che esso sia rispettato al fine di far fronte al maggior afflusso di migranti nei Paesi considerati dalla decisione. Tuttavia, considerando la formulazione dell'obiettivo strategico proposto, ovvero quello di "affrontare le cause profonde delle migrazioni", non si può non constatare che appare sproporzionatamente riduttivo affrontarle limitandosi a sostenere i Paesi che sono prevalentemente Paesi di transito delle migrazioni verso l'Unione europea, mentre le "cause profonde" sono da rinvenirsi soprattutto nei Paesi di origine dei flussi migratori.

In questo senso, sarebbe necessario anche ampliare la platea dei Paesi destinatari previsti negli allegati, ai Paesi africani e in particolare quelli della zona del Sahel, tanto più che nell'articolato della proposta non vi è alcun cenno alla destinazione dei finanziamenti per le migrazioni ai soli Paesi in fase di preadesione e ai Paesi mediterranei. Tale limitazione figura chiaramente solo nella relazione che accompagna la proposta di decisione. Di conseguenza, l'obiettivo di "affrontare le cause profonde delle migrazioni" potrebbe applicarsi a qualunque dei Paesi ricompresi negli allegati, in cui figurano anche quasi tutti gli Stati dell'America latina e dell'Asia. L'assenza dei Paesi africani, al di là di quelli che affacciano sul Mediterraneo, sembra, pertanto, non giustificata, considerato che da tali zone proviene una buona parte del flusso migratorio verso l'Europa.

Alessandro Maran